

Addi' 10 settembre 2003 in Roma

tra

ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI,
CLAAI

e

la FeNEAL U.I.L. - FILCA C.I.S.L. e la FILLEA C.G.I.L.

si conviene quanto segue:

LAVORO TEMPORANEO

1. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

A. Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini e dal successivo accordo 29 gennaio 2002 e dall'art. 94 del vigente c.c.n.l. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e dal successivo accordo 24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza.

Il contributo del 4% e' accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.

Pertanto il contributo versato alle Casse Edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sara' da queste versato alle Scuole Edili.

- B. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edile e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.
- C. La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.
- D. Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo formativo di cui alla legge n. 196/97 e s.m., nonche' a quanto previsto dall'art. 88 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 83 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.
- E. Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art. 41 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.

2. CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO

Le parti concordano le seguenti modalita' operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.

- a. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
- b. Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.
- c. La prestazione sara' anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sara' successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
- d. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
- e. La prestazione sara' rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di CIG della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- f. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvedera' al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30% sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- g. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- h. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti provvederanno a verifiche annuali.

.....